

## ALLEGATO 2

### CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO INDUSTRIALE

Il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno **duemila** \_\_\_\_\_ (20\_\_) tra:

- il **"Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo- Carnia Industrial Park"** in persona del \_\_\_\_\_, con sede a Tolmezzo (UD), in Via Cesare Battisti n. 5, codice fiscale n. 93003340309 e partita IVA n. 00816140305 (Locatore);
- la Società **"\_\_\_\_\_"** in persona del legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con sede ad \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. e P. IVA n. \_\_\_\_\_ (Conduttore).

#### PREMESSO CHE:

- il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo è proprietario del fabbricato **"\_\_\_\_\_"** sito nella zona industriale di \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, così come catastalmente individuato al fg. \_\_, mappale \_\_\_\_\_ del N.C.E.U. del Comune di \_\_\_\_\_;
- è volontà della Società \_\_\_\_\_ prendere in locazione parte di detto immobile per il periodo di seguito indicato;
- con determina del Direttore n. \_\_\_\_\_ d.d. \_\_\_\_\_ è stata assegnata alla Società **"\_\_\_\_\_"** una unità immobiliare del suddetto fabbricato **"\_\_\_\_\_"**.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI LOCAZIONE

##### **Articolo 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE**

1. Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, nel seguito indicato anche come "Locatore", concede in locazione alla Società **"\_\_\_\_\_"**, di seguito

indicata anche come “Conduttore”, che accetta l’unità immobiliare sita nella zona industriale del Comune di \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, presso il fabbricato “\_\_\_\_\_”, avente superficie complessiva di mq. \_\_\_\_\_, catastalmente individuata al fg. \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_ del N.C.E.U. del Comune di \_\_\_\_\_, ed evidenziata negli allegati elaborati grafici (Allegati A e B) che vengono sottoscritti dalle parti quale parte integrante del presente atto.

### **Articolo 2 – DURATA**

1. La durata della locazione è di anni 6 (sei) decorrenti dal \_\_\_\_\_, e rinnovabile a norma di legge (art. 28 legge 392/78).
2. Si conviene tra le parti che, in base a quanto previsto dall'art. 27, comma 7, della legge n. 392/1978, il Conduttore possa recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso al Locatore mediante lettera raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
3. Costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza necessità di preavviso alcuno, il verificarsi di una delle circostanze individuate nell’articolo 11 del presente contratto.

### **Articolo 3 – CANONE**

1. Il canone di locazione è fissato in € \_\_\_\_\_ mensili, oltre l’IVA di legge. Il canone di locazione dovrà essere pagato dal Conduttore in rate mensili anticipate, entro il 5° giorno di ciascun mese di riferimento, mediante bonifico bancario presso il Tesoriere del Locatore.
2. Il canone sarà aggiornato annualmente a decorrere dal secondo anno di durata contrattuale, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nei dodici mesi precedenti. La misura

dell'aggiornamento sarà quella massima prevista dalla Legge.

#### **Articolo 4 – DESTINAZIONE DEI LOCALI**

1. I locali devono essere destinati esclusivamente ad uso\_\_\_\_\_. Il Conduttore prenderà in consegna l'immobile, osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel presente contratto (art. 1587 c.c.).
2. E' fatto divieto al Conduttore di mutare tale uso. Il mutamento della destinazione d'uso produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte conduttrice, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
3. Il Conduttore dichiara di possedere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie all'uso dell'immobile locato. In mancanza, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio della propria attività.

#### **Articolo 5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI**

1. Il Conduttore dichiara di aver visionato i locali e di averli trovati in buono stato locativo ed adatti all'uso convenuto, come da verbale di consegna redatto in occasione della consegna dell'immobile. Dichiara altresì che l'immobile oggetto del presente contratto risponde alle sue esigenze, essendo adeguato all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4 del presente contratto. Il Conduttore si impegna a riconsegnarli alla scadenza del contratto, o anche prima in caso di anticipata risoluzione del contratto, nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, ed eventuali modifiche preventivamente autorizzate, mediante atto scritto, dal Locatore. Il Conduttore non ha diritto ad indennità per i miglioramenti e addizioni apportate alla cosa locata ex artt. 1592-1593 c.c.. Dette eventuali modifiche dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Locatore mediante atto scritto.

2. Dal momento della consegna dei locali il Conduttore è costituito custode delle cose locate, ed esonera espressamente il Consorzio da ogni responsabilità per danni diretti che possano derivargli da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi che egli abbia autorizzato ad entrare ovvero per danni apportati ai beni di proprietà del Conduttore ivi contenuti.

#### **Articolo 6 – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

1. Il Locatore, all'atto della stipula del presente atto, fornisce al Conduttore le informazioni nonché la documentazione prescritta dal D.Lgs n. 192/2005, come modificato dal D.L. n. 63/2013 convertito in L. n. 90/13 e s.m.i., relativo alla prestazione energetica dell'edificio interessato dalla locazione, consegnando all'uopo al Conduttore l'attestato di prestazione energetica.

2. Il Conduttore, dal canto suo, dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni predette unitamente alla documentazione indicata al comma 1 del presente articolo, comprensiva, quest'ultima, dell'attestato di prestazione energetica relativo all'unità immobiliare concessa in locazione.

#### **Articolo 7 - OBBLIGHI E SPESE A CARICO DEL CONDUTTORE**

1. Il Conduttore provvede a sue cure e spese alla manutenzione ordinaria, intesa come l'insieme degli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono a suo carico: le spese relative al funzionamento degli impianti ed alla fornitura di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono, spurgo pozzi neri e ogni altro servizio necessario allo svolgimento dell'attività esercitata, nonché la manutenzione periodica dei portoni sezionali. Sono a suo

carico le spese comuni di natura condominiale, secondo la ripartizione di legge in materia di condominio, per quanto di competenza dello stesso (manutenzioni aree esterne e impianti, servizi a rete, assicurazione fabbricato, amministrazione) ed, in mancanza di previsione specifica, secondo le tabelle di suddivisione proposte dall'associazione Confedilizia. Il Conduttore provvederà a liquidare direttamente le spese comuni di natura condominiale al Consorzio, nei tempi e nei modi da questo richiesti. Inoltre, sono a suo carico le spese per imposte e tasse afferenti la gestione dei servizi di cui sopra.

2. Il Conduttore è tenuto ad eseguire, alle scadenze prestabilite per legge e con l'ausilio di tecnici specializzati ed abilitati, i controlli prescritti per gli impianti in dotazione, a curare la loro manutenzione in costanza di rapporto contrattuale e, conseguentemente a curare l'aggiornamento delle annotazioni periodiche riportate nel libretto ove previsto. Ad avvenuto adempimento, dovrà darne idonea comunicazione al Locatore. Resta comunque a suo carico ogni altra spesa o intervento concernente gli impianti concessi in uso, che dovranno essere sempre mantenuti nelle condizioni di efficienza richieste dalle norme di settore.

3. Sono a carico del Conduttore le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del c.c. ed, in particolare, gli interventi relativi agli impianti di acqua interni ai locali, ai sanitari, alle serrature e chiavi, telecomandi apertura e chiusura cancelli, ai cardini degli infissi e agli infissi, ai pavimenti e ai rivestimenti, gli interventi relativi al sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e fognarie non comuni così come ogni altra spesa o intervento dipendente da deterioramento prodotto dall'uso.

4. Il Locatore si sostituirà al Conduttore qualora questi non provveda tempestivamente alle riparazioni e manutenzioni di cui sopra, addebitandogli il costo delle medesime che dovrà essere rimborsato dal Conduttore entro 30 giorni dalla richiesta

scritta.

5. Il Locatore medesimo potrà far eseguire lavori e riparazioni nell'unità immobiliare, anche non aventi carattere d'urgenza, con un preavviso di almeno 30 giorni, senza corrispondere al Conduttore alcun indennizzo, ove esso subisca incomodi.

6. Quando l'unità immobiliare locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del Conduttore, questi è tenuto a darne avviso al Locatore ex art. 1577 c.c.; nei casi di riparazioni urgenti o derivanti da cause di forza maggiore e/o da situazioni imprevedibili che potrebbero comportare il danneggiamento dell'immobile e/o dei macchinari ed attrezzature presenti al suo interno, purché per cause non imputabili al Conduttore o suoi aventi causa, il Conduttore potrà eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Locatore concordando preventivamente le modalità, la tipologia di intervento ed i relativi costi.

7. Sono a carico del Conduttore, per quanto di propria competenza, le spese e tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativi alla sicurezza del lavoro, nonché ogni eventuale futuro adeguamento dei locali necessario per l'esercizio dell'attività svolta dal Conduttore anche in forza di sopraggiunte norme di legge.

8. Il Conduttore assume a nome proprio e per proprio conto, senza oneri e responsabilità alcuna per il Locatore, tutti gli obblighi derivanti dalla gestione della propria attività, tra l'altro dovrà farsi ufficialmente riconoscere presso i terzi quale unico responsabile della gestione, assumendo in proprio il personale che si renderà a tal uopo necessario.

#### **Articolo 8 – MIGLIORIE ED ADDIZIONI**

1. Il Conduttore non potrà compiere interventi nell'unità immobiliare senza il permesso scritto del Locatore.

2. Il Locatore ha la facoltà, senza l'obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, di ritenere eventuali addizioni e/o migliorie realizzate senza il suo consenso o di richiedere la remissione in pristino dei locali a cura e spese del Conduttore.

3. Il Conduttore si impegna a concordare con il Locatore una maggiorazione del canone stabilito nell'articolo 3, qualora vengano apportate delle migliorie all'immobile obbligatorie per legge ovvero richieste dal Conduttore e accettate dal Locatore.

#### **Articolo 9 – CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Conduttore, all'atto della stipula del presente contratto, versa una cauzione pari a 3 (tre) mensilità del canone. Essa è produttiva di interessi legali che verranno corrisposti al Conduttore nei termini di legge. Il deposito non potrà mai essere imputato a canoni di locazione non pagati e sarà reso al termine della locazione al Conduttore salvo che, per effetto di danni prodottosi alla cosa locata, il Locatore non eserciti il diritto di ritenzione di tutta o parte della somma, ovvero il Conduttore autorizzi il Locatore a trattenere la somma ad altro titolo.

2. Il Conduttore prende atto che il Locatore ha già provveduto in proprio alla stipula di una polizza assicurativa All Risks immobili a garanzia dell'intero immobile, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dei conduttori, salvo il caso di dolo degli stessi. Il Conduttore provvederà a liquidare direttamente al Consorzio una quota pari al 50% del premio di riferimento, insieme alle spese comuni di natura condominiale (art. 7 del presente contratto), nei tempi e nei modi da questo richiesti. Il Conduttore è comunque tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con congruo massimale, che assicuri da un lato i beni presenti all'interno del fabbricato contro i rischi di incendio, furto, perdita totale e parziale e, in ogni caso, per il danneggiamento degli impianti e delle attrezzature, con rinuncia del garante alla rivalsa

(salvo dolo) nei confronti del Locatore, e dall'altro il ricorso terzi con un massimale congruo. Il Conduttore è altresì tenuto a stipulare una polizza RCT e RCO con congruo massimale che garantisca dai rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta dal Conduttore nel fabbricato produttivo e dalla responsabilità civile verso i prestatori d'opera per quanto concerne il personale e i collaboratori del Conduttore.

3. Copia delle polizze assicurative di cui al precedente comma, unitamente alle relative quietanze, dovranno essere trasmesse al Locatore entro 15 giorni dalla stipula del presente atto.

4. Successivamente - entro 10 giorni da ogni rinnovo annuale – dovranno essere trasmesse rispettivamente copie delle eventuali nuove polizze, unitamente alla ricevuta del pagamento ovvero la ricevuta del pagamento di rinnovo.

5. Le polizze dovranno rimanere valide ed efficaci dalla consegna dell'immobile fino alla scadenza del contratto di locazione e prevedere la copertura assicurativa anche in caso di colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

#### **Articolo 10 – SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Conduttore non può sublocare l'unità immobiliare locata, in tutto o in parte, e/o cedere il presente contratto senza il consenso scritto del Locatore.

#### **Articolo 11 - CASI SPECIFICI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, il Locatore ha facoltà di risolvere la locazione quando il Conduttore o chi per esso:

a) non ottemperi al pagamento del canone o delle spese a suo carico con le modalità previste dal presente contratto;



- b) rifiuti o renda inattuabile l'ispezione dell'immobile;
- c) violi le disposizioni del presente contratto con particolare riferimento alle clausole in materia di sub-locazione e/o cessione del contratto;
- d) adibisca l'immobile all'esercizio di attività contrastante con la destinazione d'uso oggetto del presente contratto;
- e) esegua opere o interventi senza la preventiva autorizzazione del Locatore prevista dal presente contratto;
- f) sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o esecutiva che possa incidere sull'adempimento del presente contratto.

#### **Articolo 12 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione, sono a completo carico del Conduttore.

#### **Articolo 13 – REGIME FISCALE**

1. Il Locatore dichiara di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 22%, a norma dell'art. 10, primo comma, numero 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (fabbricato strumentale per natura).

#### **Articolo 14 – ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle vigenti norme in materia di locazione.
2. Il presente atto potrà essere modificato in ogni momento d'intesa tra le parti.
3. A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Conduttore elegge domicilio nei locali locati presso il fabbricato " \_\_\_\_\_ " sito nella zona industriale di \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – e catastalmente individuati al fg. \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_ del N.C.E.U.

del Comune di\_\_\_\_\_.

4. Ai fini della vigilanza sull'osservanza delle obbligazioni previste nel presente contratto, il Locatore ha facoltà di ispezionare o far ispezionare l'immobile da soggetti qualificati espressamente incaricati, con preavviso scritto al Conduttore di almeno 24 ore. Nei casi di forza maggiore e/o calamità naturali tali da comportare danneggiamento dell'immobile e/o dei macchinari ed attrezzature presenti al suo interno il preavviso potrà essere sostituito da una comunicazione contestuale presso il domicilio eletto di cui al comma 3.

#### **Articolo 15 – FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie inerenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente, previo il tentativo di conciliazione ex D.Lgs. 04/03/2010 n.28, il Tribunale nella cui circoscrizione si trova ubicato il bene immobile oggetto di locazione.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL CONDUTTORE

IL LOCATORE

**Consorzio di Sviluppo Economico**

**Locale di Tolmezzo**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO DI CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Il Conduttore dichiara di approvare specificatamente per iscritto le clausole indicate nel presente contratto e che qui di seguito si riportano:

- articolo 4: Destinazione dei locali;
- articolo 5: Consegna e riconsegna dei locali;
- articolo 7: Spese e obblighi a carico del Conduttore;

- articolo 9: Cauzione e polizza assicurativa;
- articolo 10: Sublocazione e cessione del contratto;
- articolo 11: Casi specifici di risoluzione del contratto;
- articolo 12: Spese contrattuali;
- articolo 15: Foro competente.

IL CONDUTTORE

---

## **Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, lo scrivente Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo Vi informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in possesso di dati a Voi relativi, qualificati come personali dalla legge, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi. Nel rispetto della predetta normativa, il trattamento dei Vostri dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.

Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, contrattuali e fiscali dalle stesse derivanti, nonché per consentire una efficace gestione di tutti i rapporti intercorrenti fra le nostre aziende;
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, contrattuali e fiscali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto od in parte, od al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità dello scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato dallo scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale;
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a:
  - dipendenti e collaboratori appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni,
  - soci, membri del Consiglio di Amministrazione e Revisore,
  - istituti di credito,
  - C.C.I.A.A., enti pubblici, pubbliche autorità, pubbliche amministrazioni o organi di vigilanza,
  - studi legali, professionisti, consulenti o società di servizi che svolgono specifici incarichi per conto del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo,
  - società operanti nel settore del trasporto,
  - broker di assicurazioni e compagnie assicurative,ai soli fini della tutela del credito e in genere della migliore gestione dei diritti dell'ente relativi al singolo rapporto commerciale;
- i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità amministrative e commerciali;
- relativamente ai dati medesimi la Vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
- titolare del trattamento dei Vostri dati personali è il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, con sede a Tolmezzo in Via Cesare Battisti n. 5.

### **ART. 7, Decreto Legislativo n. 196/2003 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti)**

- 1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3) L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### **ATTESTAZIONE DI RICEVUTA INFORMATIVA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante di \_\_\_\_\_, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", con esplicito riferimento agli Artt. 13, 23 e 24 del D. Lgs. 196/03 Allegato B "Codice in materia di protezione dei dati personali" e "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" attesta di aver ricevuto la vostra informativa al trattamento dei dati e che è informato sull'utilizzo dei suoi dati. In base alle prescrizioni degli artt. 23 e 24 non è necessario il suo consenso al trattamento dei dati in quanto il trattamento dei dati in questione ricade nelle casistiche in cui è consentito anche senza il suo consenso.

Tolmezzo,

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE